RAGIONI

Di D. Carmine Franchi

CONTRA

D. Rosa Visitani

Sopra del retaggio di D. Donato Franchi.

COMMESSARIO

Il Sig. D. Filippo Mazzocchi *degnissimo Giudice della G. C.*

In Banca del mag. Cenatempo.

J. M. J.

Ella causa, che pel dibattimento sul retaggio di D. Donato Franchi, fra D. Rosa Visitani, e D. Carmine Franchi di colui vedova, e figlio, dovrassi or ora dalla G. C. decidere, avverato si scorge quanto favoleggiarono i Poeti dell' asta portentosa di Achille; imperocchè lusingasi la mal consigliata Vedova di opprimere l' abbominato suo figlio con un testamento di suo marito, Iddio sa il come, fatto uscire in Viterbo per istrano aborto alla luce; laddove il Ciel pietoso, che degl' Innocenti, e soprattutto de' figli, l' oppressione mal soffre, ha permesso, che da questo stesso testamento sorgesse con chiarezza somma tutta la difesa del figlio; talmente che debbasi senzameno eseguire il vero, il giusto, e legittimo testamento, scritto dall' istesso D. Donato, allorchè di corpo, e moltoppiù di mente, sano in Macerata trovavasi; e non già quello, che indi si vuol composto in Viterbo, dove lungi da' figli, di corpo, e vieppiù accagionato di mente, negli ultimi aneliti di sua vita egli fu dalla troppo scaltrita sua moglie, contra i dettami della Natura, e in evidente dispregio delle leggi tutte, barbaramente deluso; quindi a lei ben si adagia l' esclamare col Principe de' Latini Poeti:

Heu patior telis vulnera facta meis.

A D. Do-

Donato Franchi Napoletano per ben lunga stagione esercitò in diverse Provincie dello Stato Papale l'officio di Capitano, in cui accumulò una considerevol ricchezza, se fin da molto tempo godea il soldo di scudi cento al mese, oltre agli continovi emolumenti a tale officio addetti: verità che in buona parte ci si addita dalla stessa prodotta cartola di testamento.

Quindi fu, che per la sua opulenza non si arretrò dall'adottare le nozze con D. Rosa Visitani da Roma, senza di veruna, neppure minima, dote; ma il disordinato amore, che a ciò fare, non ben consigliato, l'indusse; tratto tratto lo rese liggio al volere di una moglie, tutta soltanto intesa a dominare, ed a suo arbitrio disporre, contando sulla debolezza del marito; con posporre fin' anche i figli procreati col medesimo al suo assoluto maneggio, e male agognato profitto.

Nondimeno, essendo egli prudente a bastanza, e delle vicende umane per lunga sperienza istruito, nel 1762., allorchè trovavasi Capitano in Macerata, ivi nel dì XII. Dicembre, nel mentre la sanità del corpo, e della mente insieme godea, volle a guisa di uomo saggio, e da prudente Padre di famiglia, con tutta la dovuta libertà, de' suoi non pochi effetti, a pro de' sei suoi figli, per mezzo di solenne testamento, disporre.

E quantunque fosse chiuso l'elogio; pure pel suo sincero costume, e per i continovi stimoli della sua querula moglie, indi confessò più fiate di avere in quello istituito erede universale solamente D. Carmine, come figlio povero, e sottoposto al peso di numerosa famiglia: e nella legittima così D. Loreto, come D. Antonio altri suoi figli, il primo ben ricco dimorante in Portogallo: il secondo celibe, senza peso, e più di cervello, che di corpo bilenco: Che alle sue figlie D. Vincenza, e D. Giovanna, maritate in questo Regno, e a D. Marianna quivi ancora educanda nel chiostro, avea stabilito le doti: E che avea lasciato altresì donna, e padrona, come suol dirsi, la di lui Moglie, affinchè niente le mancasse nello stato vedovile per i suoi necessarj alimenti.

Visse per anni XII. continovi sempremai fermo, e costante in questa prudente disposizione il Testatore, come troppo giusta, ed equa: e sarebbe coll' istessa partito certamente dal Mondo; se sopravvenute non fossero quelle sinistre, a non dirle inique, operazioni, che ora, lungi dal suo volere, lo fan riputare ingiusto, o melenso da Coloro tutti, che sono ignari del vero. Ed eccone il compassionevol racconto.

In

IN Marzo del 1774.; tempo, in cui trovavasi egli Capitano in Viterbo, dove seco stavano sua Moglie, e D. Antonio (se D. Carmine quì da lungo tempo dimorava colla sua famiglia, e D. Loreto in Portogallo), ivi soffrì l'ultima infermità, che detto fatto lo condusse al sepolcro. D. Rosa, che, lunge da qualunque minima cagione, più madrigna, che madre, sia pella lontananza, sia per antipatia, o piuttosto perchè anelava soltanto il suo propio profitto, poco affetto, a non dire odio, nodriva per D. Carmine, usò tutti i vezzi, e tutta la donnesca rettorica, per indurlo a rivocare il troppo giusto testamento, da lui fatto con maturo consiglio in Macerata; ma lo trovò fermo, e costante in sostenerlo, fino a tanto che serbò il sano suo discernimento; in guisa che già ella disperava di conseguirne l'intento.

Ma chè! *Perviæ sunt enim semper injuriis facultates absentium; & quodamodo videtur occasio homines in delictum trabere, quæ non potest animum pervadentis de resultatione terrere*; così appunto al Patrizio Festo scrisse il Re Teodorico, al riferire del Cassiodoro *epist.* 15. *lib.* I.

Nella notte del dì XIII. di quel Mese, assalito il moribondo Marito da insulto apopletico, per cui rimase scemo del suo retto discernimento; in vece di ciò recare alla Moglie amarezza, confusione, e cordoglio, le somministrò il modo di eseguire, con iniqua, e strana foggia, il suo mal premeditato disegno; se in quello stato, in cui a seconda della propia volontà non potea certamente il Marito disporre; fece nel mattino del dì XIV. nascere un' altro testamento, col quale, senza veruna neppure minima cagione, rivocavasi quello di Macerata, e tutto lasciavasi all'arbitrio, e voglia dell'astuta Moglie; senza nemmeno limitarlo nel di lei passaggio alle seconde nozze, siccome ormai da ognuno costumasi.

Di tuttocciò ne pende il giudizio in Viterbo. Ma senza veruno bisogno di quelle pruove; nel supporsi dal Testatore il secondo testamento con sana mente dettato, in questa rimota ipotesi tali, e tante altre ragioni vi concorrono a gara, che non può non dichiararsi, come il dissi, affatto insussistente, ed invalido; giacchè, per disposizione Divina, in se contiene quanto mai praticar poteasi direttamente opposto alle leggi tutte; al che gli Autori, pella somma fretta, e pel non panico timore, che spirasse l' agonizante prima di compirsi l'abbominevol scrittura, badar non dovettero.

Primieramente istituiva eredi le due figlie maritate nelle di loro già soddisfatte doti. Istituiva l' altra figlia educanda,

 predi-

prediletta dalla madre, nella dote da soddisfarsi, col vitalizio di annui ducati 18. Ed istituiva D. Loreto, dimorante in Portogallo, nella legittima, che *de jure* spettavali. E fin quì non vi è cosa irregolare, o contraria alle leggi; se da tuttocciò non poteasi dispensare il Padre; e non recava ombra di pregiudizio alla Madre. Ma ora sieguono i paradossi; e perchè non credasi esaggerazione, fa d' uopo trascriverne le propie parole, che sono:

„ IN tutti, e singoli suoi beni stabili, mobili, semoventi,
„ denari, gioje, argenti, abiti, suppellettili, crediti, azioni,
„ ragioni, nomi di debitori, ed altri di qualsivoglia sorte, in
„ qualunque luogo posti, ed esistenti, & ad esso signor Testa-
„ tore ora spettanti, ed appartenenti, e che in avvenire gli
„ potessero spettare, ed appartenere per qualunque titolo, ra-
„ gione, e causa, SUA UNIVERSALE EREDE USUFRUT-
„ TUARIA, e come volgarmente suol dirsi DONNA, E MA-
„ DONNA, istituisce, fa, e colla propria bocca ha nominato,
„ nomina, e vuole che sia la Sig. Rosa Visitani sua dilettissi-
„ ma consorte, fino a tanto che la medesima naturalmente
„ viverà; alla quale dà, e concede tutta la facoltà, e potestà,
„ che independentemente affatto dalli suoi figlioli possa ammi-
„ nistrare tutti li beni, capitali, ed effetti suoi ereditarj; e
„ possa ancora VENDERE li beni mobili, abiti, gioje, ed
„ argenti, con rinvestire il prezzo, che ne ritrarrà da detta
„ vendita nell'ACQUISTO di altri capitali fruttiferi; SENZA
„ CHE SIA TENUTA A FARNE INVENTARIO, E DE-
„ SCRIZIONE DI SORTE ALCUNA; e neppure sia tenuta
„ a renderne conto alli medesimi suoi figliuoli, nè a VERUNA
„ ALTRA PERSONA; assolvendola fin da adesso da qualun-
„ que obbligazione di confezzione d' inventario, e rendimento
„ di conti, ancorchè di ragione si richiedesse. Vole bensì, che
„ l' usofrutto de' suoi beni, capitali, crediti, ed effetti suddetti
„ debba goderlo UNITAMENTE COL SIGNOR ANTONIO
„ FRANCHI ALTRO SUO FIGLIO, convivendo insieme,
„ ed in santa pace.

☞ „ Detta poi Sig. Rosa sua consorte DEFONTA, suoi UNI-
„ VERSALI EREDI PROPRIETARJ in tutti, e singoli suoi
„ beni, capitali, effetti, crediti, e ragioni suddette, ed in
„ tutta la sua universale eredità ISTITUISCE, fa, e colla
„ sua propria bocca ha nominato, nomina, e vuole, che siano
„ detto Sig. Antonio, ed il Sig. Carmine Franchi altro suo fi-
☞ „ glio commorante in Pandola, IN QUELLE RISPETTIVE
„ PORZIONI PERO', CHE GLI VERRANNO ASSEGNA-

TE,

„ TE , E DESTINATE DALLA PREFATA SIG. ROSA
„ LORO MADRE , ALLA QUALE DA', E CONCEDE
„ TUTTA LA POTESTA', E FACOLTA', CHE PER DIS-
„ POSIZIONE DI ULTIMA VOLONTA' POSSA DIVIDERE
„ IL SUO ASSE EREDITARIO FRA DETTI SIGN. CAR-
„ MINE, ED ANTONIO SUOI FIGLIUOLI, ANCHE INE-
„ GUALMENTE , assegnando più all' uno, che all' altro , se-
„ condo il merito , che se ne faranno con li loro morigerati
„ costumi , e buoni trattamenti verso la persona della stessa
„ Sig. Rosa ; alla quale ricorda , che detto Sig. Carmine ha
„ non poco dissipati gli effetti , e capitali di esso Sig. Testa-
„ tore.

Questa si è la strana disposizione, che ci si fa creder dettata dal moribondo Testatore, *ut fol.* 5. & 6. Vale a dire che tutto si lasciava in arbitrio dell' avventurata Vedova, eziandio adottando il secondo Marito ; e i Figli doveano anelare la di lei morte, per sapere quanto a ciascuno di loro le fosse piaciuto di lasciare a sua voglia.

INtanto il deriso D. Donato, senza mai più ritornare nel retto discernimento, a dì XVIII. di quel mese terminò la sua vita, *ut a fol.* 17. *ad* 19. E D. Rosa in vece di far ben tosto l' inventario solenne del di lui dovizioso retaggio , almeno in riguardo de' Figli assenti: attese soltanto, insieme con D. Antonio di lei figlio prediletto, ad occultarne il migliore, ciò che a loro riusciva troppo facile , e per la lontananza degli altri Figli; e perchè l' eredità pella maggior parte componeasi dal denaro contante, e da' mobbeli preziosi, che serbava il Capitano, e che la Moglie se ne avea colla descritta cartola usurpato tutta la facoltà di potergli a suo piacere distrarre.

Di questa occultazione negli atti del S. R. C. vi sono alcuni documenti prodotti . Ma siccome ciò non è dell' ispezione presente , e ne pende tuttavia il giudizio in Viterbo ; così non occorre il ragionarne per ora.

Egli è vero, che dalla stessa cartola di testamento appariva rimessa la confezione dell' inventario, e il rendimento de' conti. Ma, ciò non ostante, come mai potea dispensarsene , allorchè senza dell' inventario , da cui apparisse il valore del paterno retaggio , non poteasi affatto liquidare la legittima di D. Loreto , e le porzioni virili degli altri due Figli ; e molto meno saper poteasi, se questi, o taluno di loro, rimaso fusse nella legittima leso?

Altogrado nell' aggiunta al *cons.* 84. *n.* 27. *lib.* 1. non niega di

 esse-

essere un tale articolo assai dibattuto fra il sentimento vario de' DD. Ma conchiude colla più ricevuta sentenza di non potersi rimettere l'inventario, e molto meno l'idonea cautela all'Usofruttuario *de bene utendo*, & *fruendo*; poichè altrimenti tutte, o quasi tutte le disposizioni estreme rimarrebbero *nomine tenus*, dopo di essersi dissipati gli effetti rimasi nell'eredità.

Vedesi questa massima sostenuta dalla Chiosa nella *L.* 2. nella *L. scire debetis C. ut in possess. legat.*, e nel §. *utilitatis causa instit. de usufr.* E per sentenza comune ci si attesta dal Graziano *cap.* 204. *discept. for. n.* 18., dal Montano *de tut. cap.* 320. *reg.* 5. *n.* 98., dal Cardinal Tusco *litt.* I. *concl.* 348. *per tot.*, da Vivio *comm. opin.* 863., e da altri non pochi, che per brevità si tralasciano.

E nella specie presente moltoppiù rendeasi tuttocciò necessario, se trattavasi del pregiudizio de' Figli, de' quali uno in Portogallo, e l'altro quì colle tre sorelle trovavasi. E dopo di essersi dal Testator dichiarato, che lasciava gioje, argenti, ed altri mobbeli di molto valore da vendersi, per impiegarsene il prezzo in compera, ciò, che tutto impose a sua Moglie; come mai potea dispensarsi costei dal solenne inventario?

Nè vale il dire, che nel dì 26. Dicembre di quell'anno da D. Rosa in Macerata si formò l'inventario; poichè per me risponde la conta massima legale: *Idem esse aliquid nunquam fieri, quam irregulariter, & contra, vel præter jus fieri*. Se ciò non solamente avvenne mesi IX. dopo la morte del Marito, e dopo l'occultazione de' beni; ma in oltre non vi fu veruna formalità d'inventario; bensì di una semplice nota, fatta a sua voglia, di ciò, che a lei soltanto piacque di notarvi. E D. Carmine non lasciò di protestarsene.

EGli era nato D. Donato Franchi nello Stato di San Severino in Provincia di P. C., ed ivi ereditarj del medesimo pochi effetti esisteano. Quindi, prodottasi a nome di D. Rosa in quella Corte la descritta cartola di testamento, senza punto nè poco esaminarsene il valore, e senza Contraddittore alcuno, ottenne di soppiatto il decreto di preambolo, e l'inutil possesso; giacchè a quella Corte era vietato il procedere dal S. R. C., dove da D. Carmine l'eredità paterna erasi da molto tempo dedotta, *ut fol.* 20. & 21.

Ma quando poi avanti del dottissimo Signor Consigliere Vespoli Commessario furono *in contradictorio* le ragioni del mio Cliente, e gli evidenti difetti del prodotto testamento appieno esaminate, ed intesi, meritamente, ributtato quanto erasi

dalla

dalla suddetta Corte inconsideratamente operato, si ordinò, che la G. C., intesi gl' Interessati tutti, procedesse ad interporre il decreto di preambolo dell' eredità di D. Donato Franchi, senza consegnarne però documento, *inconsulto S. C.*, *sive Domino causæ Commissario*, *ut fol.* 18. *a ter.*

Pur troppo egli è giusto il decreto; ma per ora (se non vengo dalla passione ingombrato) non può dalla G. C. in veruno modo eseguirsi. Imperocchè, se il decreto di preambolo vogliasi *ex testamento* interporre, vi si oppone il medesimo testamento, che, senza il bisogno di allegar Leggi, e dottrine di per sestesso invalido, e insussistente a chiunque abbia fior di senno dimostrasi. E se *ab intestato*, con maggior vigore vi si oppone il Testatore istesso, che confessò di aver fatto in Macerata pochi anni prima il solenne suo testamento, il quale mal potendosi, senza motivo alcuno, col secondo invalido rivocare, rimase nel suo primiero vigore, in guisa che solamente in vista di quello del domandato preambolo abbiasi ad interporre il decreto.

Giuseppe Sesse nella *decis.* 56. del Regno di Aragona, tuttocchè il secondo testamento non patisse del presente i difetti, ecco quanto ci fa sentire: *Quia cum aliud testamentum fecisset in sana mente, non est verosimile, quod postmodum in tam gravi infirmitate constitutus voluerit illud revocare, Paul. de Castr. cons.* 155. *lib.* 1. *Menoch. cons.* 45. *n.* 20. *Franc. Beccio cons.* 86. *n.* 25. *Aym. cons.* 117. *n.* 3. .... *Et facit, quia nulla nova causa supervenit faciendi novum testamentum; & sine causa Lex non præsumit voluntatem revocandi primum testamentum, Corn. cons.* 319. *n.* 15. *in* 1. E nel *n.* 37. aggiugne: *Hoc est certissimum, quod primum testamentum fuit factum in plenitudine consilii, & deliberationis: secundum autem intermedias caducitates mentis; quapropter videtur judicandum pro primo, non pro secundo Decian. cons.* 6. *n.* 23. *in* 3.

E Viviano Cirocco *discept.* 7. *ult. vol. n.* 2. presso della più applaudita sentenza de' DD. scrisse: *Et sic revocatio prioris testamenti videtur esse sine causa, & per consequens invalida; quoniam ubi testamentum jam præcedens revocatur, & revocans non apponit causam, quare illud revocat, revocatio est invalida.*

Che più? Siccome giova il credere, che nel primo testamento, come dettato da chi era di mente sana, e ben consigliato, e non già dalla Moglie divenuta madrigna de' proprj Figli, non vi sieno condizioni apposte nell' istituzione di questi, che nel secondo si leggono; così *Institutio prior pura per posteriorem conditionalem non tollitur; quia prior satis perfecta est*, mio

non è il ſentimento; ma è il Brunnemanno, che il dice ſulla *L.* 23. *&* 31. *de hæredib. inſtit.*

E Gaſpare Teſauro *quæſt.* 56. *lib.* 1. a tal propoſito nel *n.* 10. ſcrive: *Amplia, ut ſine difficultate fortius procedat eo in caſu, quando teſtator ſuum condidiſſet teſtamentum ſana mente, & multum appenſatè; & deinde revocatio eſſet facta illo ſimplici verbo, ab illius ore ad importunitatem in mortis articulo extorto, Revoco; nam tunc nullo modo cenſetur revocatum teſtamentum, quaſi ab homine ſemimortuo, & non ſanæ mentis revocatum L. fin. D. de injuſt. rupt. Et non ſine nota falſitatis talis revocatio manebit junt. L. jubemus C. de teſt.*

Dimenticato, che il ſecondo teſtamento ſia invalido, già conoſco di eſſermi oltre al biſogno diffuſo; laddove in queſto incontro ſono troppo chiare, e note le diſpoſizioni del Teſto. Nella *L.* 21. §. 3. *C. de teſtam.* abbiamo. *Si quis teſtamento jure perfecto, poſtea aliud venerit teſtamentum, non alias quod ante factum eſt infirmari decernimus, niſi quam ſi id, quod ſecundo facere teſtator inſtituit, jure fuerit conſumatum.* E nella *L.* 2. *D. de injuſt. nupt.* ſi decide lo ſteſſo colle ſeguenti parole: *Tunc prius teſtamentum rumpitur, cum poſterius rite perfectum eſt.*

Ed Aleandro nel *lib.* 2. *inſtit. Caii tit.* 3. §. 4. preſſo Scultingio *in juriſprud. antejuſtin.* vi aggiunſe; *nam ſi in poſteriore juris ſolemnia deſint, aut filius familias præteritus ſit, ſuperius non rumpitur L.* 7. *D. de lib. & poſt. L. ſi binæ* 11. *D. de injuſt. rupt. Capitolinus in Pertinace legem ſanè tulit, ut teſtamenta priora non prius eſſent irrita, quam alia perfecta ſint.* E Quintiliano *declam.* 308. ebbe a dire: *Si non eſt teſtamentum, quia non jure factum eſt, nihil obſtare priori poteſt.*

E ſarebbe al certo vanità l' opporſi quanto ſi diſpoſe nella *L. ſancimus C. de teſtam.*, cioè che dopo del decennio ſi poſſa il teſtamento rivocare anche in preſenza del Giudice, e Teſtimonj di eccezione incapaci; imperocchè pur troppo è diverſa la noſtra ſpecie, in cui ſi vorrebbe la rivocazion ſoſtenere, tuttocchè fatta nel ſecondo teſtamento imperfetto, ed invalido, ciò, che ſarebbe direttamente oppoſto alla ſteſſa *L. ſancimus*, dove a chiare note ſi dice: *Siquidem perfectiſſima eſt ſecundi teſtamenti confectio.* Ed in vero ſarebbe ſtrano ad ecceſſo, che il ſecondo teſtamento invalido per l' iſtituzione, per i legati, e per tutto il dippiù, aveſſe retta ſolamente pel rivocamento del primo, che non ſoggiaceſſe a veruno difetto.

Quanto mai dir poteſſi nel dimoſtrare l' invalidezza del ſecondo

do testamento, tutto è pur troppo noto a' dottissimi Signori Ministri, a' quali si appartiene il deciderne. Ma spinto dalla compassione dell'infelice Cliente, che, malmenato in Viterbo, e in Macerata, e moltoppiù in questo Regno dalla Madre, e fratello, fino al segno di volergli togliere ultimamente la vita, dopo di avergli tolto gli effetti, vive non indarno da panico timore ingombrato; dispensarmi non posso dal ricordarne le Leggi, e la comun sentenza de' DD., che colla voce stessa de' Legislatori del conteso testamento l'insussistenza concordemente ci additano.

Si dimostra l'invalidezza del preteso secondo testamento di D. Donato Franchi.

NON ammette dubbio, che D. Donato Franchi lasciò morendo superstiti colla Moglie sette Figli, cioè quattro maschi, fra' quali un Religioso, e tre femmine. In quanto alle femmine non vi sarebbe difetto, come il dissi, nel testamento di Viterbo. Ma riguardo a tutto il dippiù non vi è cosa, che sostener si possa, e specialmente rispetto a' tre maschi secolari, a' quali la successione al paterno retaggio, o almeno la legittima, era per dettame di Natura, e per ogni legge dovuta; laddove col preteso testamento di Viterbo ne rimarrebbero affatto, o pella maggior parte, pregiudicati, ed esclusi, non già per volere del Padre; bensì perchè non egli, ma l'ingorda moglie il dispose.

Samuello Coccei nell'introduzione al comento di Ugon Grozio *de jure belli, & pac. proem. 12. lib. 4. cap. 3. sect. 3. §. 281. n. 5.*, a confermar quanto dissi, ecco come saviamente ragiona: *Naturali igitur jure soli liberi succedunt patri; quia id patris votum est, ut liberos habeat, qui in ipsius bona succedant . . . Atque hæc totidem fere verbis a J. C. traduntur. Illi enim successionem liberorum a Natura esse, & hæreditatem paternam naturali ratione liberis deberi, ajunt.*

Indi avvertendo, che pel jus delle Genti si lasciò al Padre la libertà di potere in parte de' suoi beni disporre, soggiugne: *At hanc servarunt æquitatis rationem, ne totam hæreditatem auferre liceret; sed ut certa bonorum pars liberis necessario relinqueretur. Hactenus igitur jus Naturæ, quod liberos ad successionem paternæ hæreditatis vocat, salvum est; & quoad hanc portionem recte asseri potest, eam jure Naturæ deberi, nec a Patre auferri, aut minui posse.*

Con ugual chiarezza lo ripetè Errigo Coccei nel *cit. com. lib.* 2. *cap.* 7. *de acquis. derivativa per legem* al §. 4. dicendo : *Hinc facilis in statu Naturæ est decisio quæstionis , an liberis Natura debeatur legitima? Nam non tantum legitima eis Natura debetur; sed tota hæreditas; adeout nec testamento Patris ea auferri liberis possit*. Lo replicò altrove nel *cit. cap.* 7. scrivendo: *Quæri solet , an hæc successio liberis auferri a parentibus possit, quod recte negatur, quia debitum Naturæ est; unde constat, esse quærelam inofficiosi testamenti*.

Lo confermò nel *cit.* §. 4. Ugon Grozio , ed ivi la ragione ci avvisa , per cui veggasi ne' Genitori moderata la massima , *Quod unusquisq. rei suæ sit moderator*, *&* *arbiter*, cioè , che siccome il Padre per legge di Natura esige da' Figli cieca obbedienza, ed ossequio, soccorso ne' bisogni, sollievo ne' travagli, ed in ogni suo malore l'assistenza , ed aita , fino al segno di potergli a suo arbitrio punire , ed anche vendere , dove dura necessità lo volesse ; così all' incontro pella stessa legge debbono i figli succedere nel retaggio paterno.

Quindi Procopio *Pers.* 1. ebbe a dire : *Leges*, *quæ ceterum inter homines plurimis differentiis invicem pugnant , in hac re , tam apud Barbaros, quam apud Romanos consentiunt, atq. conspirant, ut liberos dominos pronuntient rerum a patre relictarum*. Filone *in vita Adriani cap.* 18. scrisse : *Legem Naturæ esse , ut Liberi Parentibus succedant*. Plutarco *de prolis amore tom.* 2. *pag.* 497. avvertì : *Liberi hæreditatem, ut sibi debitam, expectant*. Quintiliano così pure fa sentirci l'esclamazione del figlio . E Sallustio giudicò empio quel testamento , in cui taluno de' figli pregiudicato venisse.

Il G. C. Callistrato nella *L. liberorum D. de V. S.* a tuttocciò alludendo , ci lasciò registrato : *Idcirco filios, filiasve concipimus, ut prole eorum, earumque diuturnitatis nobis memoriam in ævum relinquamus* . Onde presso di Plauto *in milite glorioso act.* 3. *sc.* 1. *vers.* 109. i figli diconsi monumenti :

Et illa laus est, magno in genere, & in divitiis maximis,
Liberos hominem educare, generi monumentum, & sibi.

Artemidoro *lib.* 2. *cap.* 54. scrisse : *Monumenta enim habebunt isti filios*; e nel *cap.* 66. *Hic relinquet filium monumentum sui*. E S. Girolamo *in cap.* 16. *Genes.* chiamò i figli *Ædificia* , dicendo : *Dictio Hebraica Filius venit a verbo ædificare , eo quod filius sit quoddam ædificium Patris, in quo & nomen Parentum, & facultates, & domus remanere solent*.

Con

Con ragione adunque volle S. Agostino, che neppure dalle Chiese si accettassero i beni di coloro, che lasciavano figli, *ut lib. 1. de vita Clericor. cap. 3., & serm. 12. ad fratres in Eremo*, dove di altri non fusse quest'opera, come da' Critici si vuole. E lo stesso leggesi anche da qualche Pontificia Costituzione, e specialmente di Bonifacio, prescritto.

Anzi fralle antiche Costituzioni di Carlo Magno *lib. 1. cap. 89.* registrato si legge: *Statutum est, ut nullus quilibet Ecclesiasticus ab his personis res deinceps accipere præsumat, quarum liberi, aut propinqui hac inconsulta oblatione possint rerum propriarum exhæredari*. Così pure fu nel contemporaneo Sinodo Cabilonense prescritto. E da S. Gregorio fu a Callisteno restituita la casa, che dalla Madre erasi donata alla Chiesa, *ut in registro lib. 7. dict. 2. epist. 23.*

Solone fu il primo, che introdusse l'uso de' testamenti in Atene; ma non a tutti era permesso il disporre, se non se a Coloro, che de' figli affatto fussero sceuri, al riferire di Plutarco *in Solone*. Ed a tale oggetto volle Platone, che soltanto quelle disposizioni di ultime volontà si eseguissero, le quali al comun dritto uniformi si fossero, *Isæus in orat. de Apollod. hæredit.*

Vedremo fra poco, se tuttocciò fu praticato nel testamento Viterbino da D. Donato Franchi, o a dir meglio da D. Rosa sua moglie; oppure, se tutto il contrario si pose in opera col manifesto inevitabile pregiudizio de' Figli.

A Pro de' Figli sono troppo note le moltissime Civili Leggi, sempremai promulgate, perchè le di loro Naturali ragioni rimanessero illibate ed illese; al che alludendo il Burlemachi ne' suoi principj del dritto naturale al *cap. 12. §. 13.* ci fa nel suo proprio idioma sentire: *Les Legislateurs, & les politiques l'ont bien compris, an tâchant, comme ils le font d'y supplèer autant qu'il est en leur pourir. Ils ont publiè un Droit Civil, qui tend à fortifier le Droit Naturel.*

Eccone alcuni esempj, che troppo conti ci si additano dall'Imperador Giustiniano. Nella novella sua Costituzione *jam quidem in auth. de trien. & semis. al cap. 3. Non licebit igitur de cætero ulli filios habenti tale aliquid agere; sed modis omnibus eis hujus legitimæ partis, quam nunc deputavimus, ET USUMFRUCTUM INSUPER, ET PROPRIETATEM RELINQUAT.*

Nella risaputa *L. quoniam in prioribus C. de inoffic. testam.* fu altresì prescritto, che la porzione del paterno retaggio si dovesse a' Figli SENZA VERUNO PESO, E SENZA DILAZIONE

ZIONE ALCUNA. E nella seguente *L. si quis* si dispone; che l'Erede differendo senza evidente ragione di soddisfarla, in pena tenuto fusse al duplicato pagamento di quella.

Quindi è, che i Figli non possano istituirsi eredi sotto di qualunque condizione, il di cui adempimento non dipenda da loro: *Paulus respondit, filium, de quo quæreretur, non sub ea conditione institutum videri, quæ in potestate ejus est; & ideo testamentum* NULLIUS ESSE MOMENTI, sono parole del G. C. nella *L. Lucius* 83. *D. condit. & demonstrat.*

Ulpiano nella *L.* 4. *D. de hæred. instit.* lo confermò dicendo: *Suus quoque hæres sub conditione potest institui; sed excipiendus est filius; quia non sub omni conditione institui potest.* Ed è troppo nota la massima, espressa nella *L.* 55. *D. de leg.* 1. *Quod nemo potest in suo testamento cavere, ne Leges in suo testamento locum habeant.*

Alla norma di queste, e di altre Leggi uniformi nel *tit. de condit. instit.* viene a dirci 'l Duareno: *Filius igitur non potest sub quacumq. conditione hæres institui; sed sub ea tantum, quæ pendet ex ejus potestate. Si institutus sit sub ea conditione, quæ in potestate ejus non sit, vel ex casu pendet, vel ex alterius potestate, inutilis est institutio L. si Pater filium* 4. *C. de instit. & substit., seu restit. sub condit.; adeo inutilis censetur institutio,* UT NE TESTAMENTUM QUIDEM VALEAT.

CHe più? Generalmente, e moltoppiù in riguardo de' Figli, nessuna istituzione di erede giammai può reggere, che o non abbia il suo dovuto effetto subito seguita del Testatore la morte: o che non abbia limitate le porzioni: ovvero che all'arbitrio di altri siasi rimessa.

IN quanto al primo caso nella *L.* 34. *D. de hæredib. instit.* Papiniano rispose: *Hæreditas ex die, vel ad diem non rectè datur. L.* 7. *D. de reg. jur. & DD. in L.* 9. *D. de hæredib. instit.* E perchè? *Quia ratio juris hoc non patitur in testamento Pagani; hic enim decederet pro parte testatus, & pro parte intestatus: pro parte temporis testatus, & pro parte temporis intestatus, si ei liceret ad diem, vel ex die hæredem instituere*; così appunto nel *cap.* 3. di questo titolo scrive il Duareno.

E se ciò ha luogo eziandio nell'istituzione di eredi stranieri; quanto più dee militare nell'istituzione de' Figli, a pro de' quali tante Leggi uniformi promulgate si veggono? *In suis hæredibus aditio non est necessaria, quia statim ipso jure hæredes existunt*, così nella *L.* 14. *de suis, & legit. hæred. In suis hæredibus evidentius apparet continuationem dominii eò rem*

perdu-

perducere, ut nulla videatur hæreditas fuisse: quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo Patre quodammodo domini existimantur, così Paolo nella *L. 11. D. de liber. & posth. Eo statim a morte Parentis quasi continuatur dominium*, così nel §. *instit. de hæred. quæ ab intest.*

IL secondo fu deciso da Ulpiano nella *L. 2. de hæred. inst.* dicendo: *Non putat Marcellus eos hæredes, nullis adscriptis partibus*; sopra della quale Legge il Brunnemanno scrive: *Collige, defectum conditionis, dependentis a voluntate testatoris non vitiare institutionem; secus si a casu, vel alterius voluntate* (come appunto nella nostra specie si avvera), *Berous vol. 2. cons. 64. n. 5.*

E Il terzo con ugual chiarezza fu risoluto da Gajo nella *L. 32.* del *cit. tit. Illa institutio* (ei dice) *quos Titius voluerit, ideo vitiosa est, quod alieno arbitrio permissa est. Nam satis constanter Veteres decreverunt, testamentorum jura per se firma esse oportere, non ex alieno arbitrio pendere*. Dove la Chiosa notò: *Certè talis institutio nihil valet; nam testamenta, & institutiones non debent pendere ab alieno arbitrio*, E nella parola *pendere* soggiugne: *Et est ratio, quia vult conferre in alienum arbitrium, quod vix in suo permittitur, scilicet statuere de rebus in eum casum, quæ suæ futuræ non sunt.*

Altra ragione ci addita il Domat sopra di questa Legge nel *tit. 1. de testam. lib. 3. sect. 1. §. 8.*, e sono le sue propie parole: *Comme le dispositions d'un testement on leur effet par la volontè du testateur, qui tient lieu de Loi, ce n'est que de cette volontè qu'elles ont leur force.*

Il Duareno sopra della stessa Legge nel *cit. cap. 3.* più diffuso così ragiona: *Sexto institutio hæredis in arbitrium alterius conferri non debet. Institutio nulla est, quæ confertur a Testatore in voluntatem Titii, non est justa sententia de eo, quod testator post mortem suam fieri velit; sed de eo, quod Titius velit. Huc pertinet quod Ulpian. ait in Instit. tit. qui hæred. inst. possunt, Certum esse debere consilium Testatoris; hìc non est CERTUM consilium Testatoris; ideoq. dicitur nullius momenti esse illa institutio.*

E Giovanni Voet nel *cit. tit. lib. 28. §. 29.* ripete lo stesso, allegando la *cit. L. illa institutio*, la *L. si quis Sempronium* sotto lo stesso titolo, e la *L. nonnunquam 52. D. de condit. & demonstrat.*, dove il Cujacio avvertì: *Nam principalis dispositio aufertur in alienum arbitrium.* E nella *L. Senatus enim de leg. 1.* l'istesso Cujacio notò: *Item si hæres velit non valet*;

let; ed ivi la Chiosa marginale avvisò : *Legari non potest*; *voluntate expressè collata in arbitrium tertii*.

Or se tanto concordemente decidesi nelle istituzioni, e legati a pro di qualsivogliano straniere persone ; con quanta ragion maggiore fa d'uopo di eseguirsi in riguardo de' Figli, che a discrezione altrui, ed in tempo futuro istituiti si veggano?

E quì sarebbe vano l'opporsi , che forse il Testatore , nel rimetter tutto all'arbitrio di sua Moglie, avesse con ciò tacitamente inteso scemarsi la porzione di D. Carmine, che disse aver dissipato i suoi effetti ; tra perchè ciò deesi credere aggiunto a voglia della riottosa sua Moglie ; laddove , se il vero si fusse scritto , chi mai l'impediva , o di disredarlo , ovvero d'istituirlo erede nella sola legittima, e non già nella virile? E perchè a pro del Figlio innocente risponde Marciano nella *L.* 48. del ripetuto titolo al §. 1. dicendo : *Illa institutio valet* : *Filius meus impiissimus* , *male de me meritus hæres esto*: *purè enim hæres instituitur cum maledicto*; *& omnes hujusmodi institutiones receptæ sunt* . E la Chiosa spiega *cum maledicto*, *idest maledictione*.

E molto meno valerebbe il dirsi , che nelle Spagne costumisi talvolta il disporre all'arbitrio altrui , che colà dicesi *Cometido a fazer testamento*, siccome nel *cit. tit.* 1. lo riferisce il Domat; tra perchè mal sappiamo , se ciò si permetta eziandio in pregiudizio de' Figli ; e molto più perchè il nostro Testatore era Napoletano, e disponea in Viterbo; vale a dire, che a norma delle Romane Leggi, e non a seconda della costuma di Spagna, dovea inevitabilmente disporre.

AL chiaro lume delle ricordate Leggi ora conviene il sottoporre al dovuto scrutinio il testamento del Franchi . Ma che dissi testamento , quando merita il nome appena di una troppo abbominevole cartola, che, ricolma di paradossi, sembra fatta *ex diametro* contra la disposizione delle Leggi tutte, per cui fa giudicarsi anzi degna del fuoco, che di essere con tanto rigoglio sostenuta nel Foro?

Quì nondimeno sento interrompermi dal mio sciagurato Cliente , che col Rè Teodorico , presso del Cassiodoro nell' *epist. VII.* del *lib.* 1. esclamando ripete: *Iniquum est enim* , *ut de substantia*, *quibus competit æqua successio* , *alii abundanter affluant* , *alii paupertatis incommodis ingemiscant* , con quanto prima nella stessa bisogna scritto avea, cioè: *Quale ergo videtur sanguine conjunctis* , *quod criminosum probaretur extraneis* ?

Ed

128

Ed in vero è troppo degno di compatimento; se tutto scorgesi con tanto disavvantaggio operato da un' ingratissima Madre, e da uno inumano Fratello a loro propio mal dovuto profitto, e a danno del povero assassinato Figlio, e Germano. Ma tempo è ormai di venire al proposto esame.

CHiedasi primieramente, quali mai sieno nella prodotta cartola di D. Donato Franchi gli Eredi? E chi mai saprà dirlo? Leggesi, è vero, nella legittima istituito D. Loreto, uno de' Figli, commorante in Portogallo; ma *nomine tenus*: Imperocchè il Testatore, come sovente da ognuno costumasi, nel testamento non descrisse i suoi beni; se ciò alle inique voglie di sua Moglie direttamente opponeasi.

E non solamente non ordinò, che appena spirato se ne formasse il solenne inventario, siccome pur troppo conveniva a chi lasciava due figli assenti, e Romana Moglie senza grinze in Viterbo. Ma in oltre, assolvendola da questa oh quanto necessaria cautela, le accordò di vantaggio tutta la facoltà di vendere a suo piacere e mobbeli, e gioje, e crediti, ed argenti, ed ogn' altro, senzacchè tenuta fosse a renderne conto.

In qual modo adunque (ci si dica di grazia) la legittima di questo Figlio assente in sì rimota Regione liquidar poteasi? Meglio dunque avrebbe disposto, che costui soltanto aver potesse, quanto a sua Moglie per pura limosina fosse piacciuto di dargli, comecchè della legittima molto meno importasse.

A bene intenderla un tal Figlio può dirsi preterito nel testamento paterno, giusta la conta massima, *Idem esse aliquid non fieri, quam perperam, atque inutiliter fieri*; onde invalido avrebbe a giudicarsi questo testamento, dove vogliasi eseguire il disposto nella *L. inter cætera 30. D. de lib. & posth.* colle chiare parole: *Namque filio præterito, inutile est testamentum*.

Odo quì replicarmi, che la Vedova, non ostante la marital dispensa, era tenuta a far l' inventario, e moltoppiù a rendere il conto; così che si dilegui la nullità pretesa. Ed io rispondo, che prima ciò adempia, e poi l' opponga, se il tempo glielo permetta; poichè per altre più efficaci ragioni non potrà mai sostenersi del testamento la prodotta cartola.

CHi nol sa, che di qualunque testamento, senza l' istituzione di erede universale, insanabile sia l' invalidezza? Ci si dica dunque di grazia, io ripeto, di D. Donato Franchi colla pretesa cartola chi mai sia l' Erede universale: e nella di lui morte a chi mai spettò la proprietà, ed a chi l' usofrutto?

Si

Si dirà, che l'erede usufruttuaria universale fu, e sia la vedova D. Rosa Visitani. Ma come ciò imprendersi, laddove il Testatore vi aggiunse di lasciarla giusta la costumanza Donna, e Madonna? *Et Uxor relicta domina, massaria, & usufructuaria, hærede filio instituto, habet tantum alimenta, & solitam præeminentiam in domo Viri, non autem plenum usumfructum juxta consuetudinem Bulgari communiter approbatam?* Sono parole suggeritemi dal Savelli *in summ.* §. *uxor n.* 26., dove lungo catalogo di DD. si osserva; giacchè quanti mai abbiano in tal materia scritto, tutti si uniformano alla consuetudine di Bulgaro.

E Gaspare Tesauro nelle sue questioni forensi alla *quest.* 54. *lib.* I. scrive: *Uxor relicta domina, madonna, & usufructuaria, licet de jure communi integrum deberet habere usumfructum; tamen consuetudo invaluit ex opinione Bulgari in auth. hoc locum C. de secund. nupt., ut liberis extantibus, restringatur ad sola alimenta, victum, & vestitum, quæ omnia habet una cum liberis suis.*

Furono parole aggiuntevi dall'imperito Notajo; se il marito intese di lasciarla padrona di tutto, fino a tanto vivesse, assolvendola insieme dalla confezione dell'inventario, dalla cauzione, e dalla reddizione de' conti. Così forse dirà l'Avversario. Ed io per ora, senza punto lasciarne il vero, voglio accordarlo.

MA se questa fu l'erede usufruttuaria universale; dove mai sono nel tempo stesso gli eredi proprietarj universali, senza de' quali non può affatto il testamento aver sussistenza; mal potendo rimaner sospesa la proprietà: e molto meno potendo, pelle conte disposizioni di legge, morire il testatore *testato* pel solo usofrutto, *& ab intestato* pella proprietà de' suoi beni? Svanisce adunque il testamento.

Eh no? Che fin dalla morte del testatore rimasero i figli eredi universali nella proprietà, e la vedova nell' usofrutto. Ma come mai ciò si accorda; se alla volontà di costei, nel terminar sua vita, si lasciò espressamente la cura di disporre riguardo a' figli a suo arbitrio? Come accordarsi coll'espressa volontà paterna, che a chiare note chiamò i figli DOPO la morte della Madre? E come accordarsi colla piena facoltà, conceduta a costei di distrarre a suo piacere, ed indi a pro de' Figli disporre a suo arbitrio?

Meglio dunque si dirà, che la smoderata bramosia della Moglie nel volere tutto a sua voglia: la gran fretta di comporre

porre la favolosa cartola: o a dir meglio l'Autore del tutto, permise, che, giusta il comune ditterio, cadesse sopra dell' ingannatore l'inganno; affinchè un testamento sì strano, irregolare, ed iniquo non avesse mai retta.

Piano, che a pro della Vedova insorge in somigliante bisogna l'Andreoli nella *contr.* 22. al *n.* 6. dicendo: *Cæteris istis non refragantibus, existimo, Victoriam non usufructuariam; sed aut hæredem universalem, aut legatariam proprietatis bonorum mobilium, & immobilium existere; nam cum fuerit Peregrina hæres instituta tantum post mortem Victoriæ, ipsa in usufructu instituta, nullum habens pro tempore vitæ suæ cohæredem universalem, perindè est, ac si esset instituta hæres universalis in proprietate, & usufructu a principio ad L.* 1. §. *si ex fundo D. de hered. instit. L. quoties C. eod., licet gravata dici deberet per fideicommissum restituere post mortem Peregrinæ Bald. in L. pauperibus q.* 14. *n.* 27. *C. de Episc. & Cler.*, con lunga serie di DD., che ivi si leggono.

ADunque D. Rosa vuol' essere l'erede universale nella proprietà, e nell'usofrutto, mentre avrà vita, col solo peso di restituirlo poi a' suoi Figli? Ed io neppure lo contrasto, purchè il vero ne rimanga illeso; affinchè dicasi valido il testamento in riguardo al difetto dell' erede universale. Ma sappia, che nella specie di Andreoli non erasi affatto preterita la figlia Peregrina, che maritata, e dotata con scudi 600., in questi erasi ad esoberanza già prima istituita erede dal Padre nel testamento stesso, siccome nel *n.* 1. *in fin.* l'istesso Andreoli lo riferisce.

Nella nostra specie vi erano i due figli maschi D. Carmine, e D. Antonio, i quali subito morto il Padre, dovean conseguire, o la viril porzione, o la legittima almeno. Se adunque venivano chiamati, ed istituiti, ovvero sostituiti *post mortem Matris* in ciò, che alla Madre stessa prima di morire fusse piaciuto disporre; e che questa, mentre avesse vita, tuttocchè alle seconde nozze aspirasse, fosse l' erede universale nella proprietà, e nell' usofrutto; come non confessarsi, che furono rotondamente preteriti i Figli, che poteano premorire alla Madre, e con ciò anche della legittima rimaner privati? E disposizione sì melenza, iniqua, irregolare, ed ingiusta si pretende con serena fronte, che venga dalla G. C. eseguita?

E sarebbe in vero molto temerario l'opporre, che non furono i figli sostituiti alla madre; ma bensì direttamente chiamati, ed istituiti dopo la morte di quella, che certamente o presto,

sto, o tardi avvenir dovea. Imperocchè *institutio post mortem usufructuarii conditionem importat*, *quia continet diem incertum*. *L. dies incertus D. de condit. & dem. L. hæres meus D. eod.* con altre uniformi. Perlocchè se in tal guisa sarebbe invalido il testamento, ancorchè fossero stranieri gli eredi; con qual tracotanza volerlo valido nell'istituzione de' figli?

Successio hæredis debet esse continua, nec ullo temporis spatio interrupta. L. 54. D. de acquir. hæred., *ut quo momento dominium a moriente recessit, eodem ad hæredem transeat. L. 9. §.1. de jure dot.* Egli è il Brunnemanno, che ci ricorda una tal massima sulla *cit. L. 34. de hæred. instit.* Così generalmente dispongono le Leggi; e in riguardo de' figli con quanta energia maggiore vedesi lo stesso inviolabilmente disposto?

Or se i figli o doveansi disredare pelle giustissime cagioni dalle Leggi accordate; ovvero senza condizione, e senza dilazione alcuna istituirsi, siccome il dissi, perchè della legittima in quanto alla PROPRIETA', e all'USOFRUTTO, scevri non rimanessero; vi sarà pure qualche ostinato Cartesiano, che ponendo in dubbio eziandio nel fitto meriggio, e a Ciel sereno il chiaro lume del Sole, volesse con alterezza inodita sostenere una cartola, ricolma oltremodo di paradossi, e d' inezie?

Eppure (chi mai lo crederebbe?) vi è chi senza punto ismarrirsi lusingasi di sostener valido il testamento, allegando la *L. 32. & 36. de inoffic. testam.*, dove Giustiniano rimosse qualunque condizione alla legittima imposta, rimanendo il testamento nel suo vigore; ma in questa ipotesi sarebbero i due figli gli eredi universali nella proprietà, e nell'usofrutto, dacchè morì 'l Genitore: ed avrebbe soltanto gli alimenti la vedova.

Qui però non trattasi di peso, o condizione apposta alla legittima, per cui avesse luogo la querela *inofficiosi testamenti*; ma siamo nell' incontro di un testamento invalido fin dal primo suo essere; e perciò non adattabili le citate Leggi, siccome appunto presso la teorica di Duareno, di Donello, di Facchineo, e di altri, scrisse il Perezio nel *tit. 25. de instit. & substit.* al *n.8.* dicendo: *Nos vero hic agimus de casu, quo testamentum est ipso jure nullum ab initio, ut nec rescindendum veniat. Itaque si filius sit institutus a patre sub conditione casuali, vel mixta, dicimus eum pro præterito haberi; & proinde etiam ab initio nullum esse testamentum. Atque idem constituendum esse post istas Justiniani constitutiones, ut §. sed hac quidem de exhæred. liber.*

Per

PEr non essere maggiormente prolisso, lasciando per ora ogn' altro in disparte, soltanto anche di grazia saper vorrei, qual sia la porzione del paterno retaggio, che spettar dovrebbe a' due figli, la virile, la legittima, o forse anche meno di questa? E chi mai può, senza profetizzare, additarlo; se ciò assolutamente dipende dall'arbitrio, e dall'ultima volontà materna per dichiararlo, in guisa che tutto sia in bilico, senza esservi veruna certezza?

Dio buono! E come mai avrebbe sopra della descritta cartola ad interporsi dalla G. C. il decreto, se non se col dichiarare i figli eredi in quella porzione, che sarà prescritta nell' ultima disposizione materna: e sopra di quei beni, che alla madre piacerà di lasciarvi? Simile paradosso dove mai s'intese?

Ed ora si comprende, perchè, dopo di molto tempo, la Vedova non abbia nella G. C. pel domandato decreto di preambolo proseguito affatto il giudizio (intesa soltanto ad opprimere il figlio con replicati sequestri, e con volergli anche toglier la vita), avendone appresa l'impossibilità da' dotti suoi Difensori; se non vi è chi possa dichiararsi erede colla mal prodotta cartola. *Unde in irritum constituitur testamentum, non adita hæreditate. L. 1. in fin. D. de injust. rupt. Et si nemo adierit hæreditatem, nihil valet ex iis, quæ testamento scripta sunt L. 9. D. de testam. tut.*, sono le proprie parole del Testo.

Nondimeno incumbe al mio sventurato Cliente, che del secondo testamento ben tosto l'invalidezza, e l'insussistenza decidasi, per potersi eseguire il testamento di Macerata, ed obbligarsi la Vedova alla reddizione de' conti, ed a restituire i capitali distratti, e gli occultati effetti, siccome le leggi tutte il dispongono.

E quì siami permesso il conchiudere, che unendo insieme le stranezze, le irregolarità, e quanto avvenne in Viterbo, cioè il Testator scemonito, la Moglie ingorda, preferita a' figli, assoluta dall'inventario, liberata dalla reddizione de' conti, abilitata a distrarre a suo piacere, e a disporre a suo arbitrio, la maldicenza suor di ragione del Figlio, le ingiuste condizioni, e tutto il dippiù, che nel secondo testamento con ribrezzo si osserva: ed aggiugnendovi l'occultazione de' beni, e i maltrattamenti del Figlio; chiunque voglia con analogia spassionata, e sincera giudicarne, non potrà non abborrire l'empietà della Madre, e non avere tutta la compassione del Figlio.

SE adunque gli esposti fatti son veri, che verissimi riputar si debbono, laddove apparifcono da quelle scritture, che sonosi dalla Vedova stessa prodotte: E se vere son le Leggi, da me ricordate; a buon senno spera D. Carmine Franchi di vedere la sua giusta domanda per l'esecuzione del testamento di Macerata, che difetto alcuno non soffre, da' degnissimi Signori Ministri della G. C., lungi da qualunque dubbiezza, approvata, ed ammessa; giacchè la Madre per voler troppo fare contro di un Figlio, sempremai ossequioso, ed obbediente a sue voglie, è incorsa in quelli errori, che per Divino volere rendono, senza efficacia, del tutto voti i suoi sregolati, a non dire troppo ingiusti disegni: in lei appunto avverandosi 'l vaticinio di Osea:

Ventum seminabunt, & turbinem metent.

Napoli a dì primo del MDCCLXXVI.

Niccolò Pierro.